FISCO PRATICO news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXII - N. 6 - Novembre/Dicembre 2018

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Paolo Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

16 NOVEMBRE venerdì
- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione INAIL: Rata;
- Rata Iva - Versamento rata Iva per anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018;
- UNICO 2018 - Versamento rata imposte contribuenti titolari di P.IVA

26 NOVEMBRE lunedì
- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili

30 NOVEMBRE venerdì
- ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS :- Pagamento 4° rata
- CEDOLARE SECCA: - Versamento RATA
- UNICO 2018 - Versamento rata imposte persone fisiche NON titolari di P.IVA -
- Acconti imposte IRPEF, IVIE, IVAFE, VIRES E IRAP: acconto d'imposta anno 2018

17 DICEMBRE lunedì
- Versamento unificato tributi e contributi

27 DICEMBRE giovedì
- ACCONTO IVA - Versamento anno 2018
- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili

10 GENNAIO giovedì
- INPS – Versamento contributi datori di lavoro domestico

16 GENNAIO mercoledì
- Versamento unificato tributi e contributi

25 GENNAIO venerdì
- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali

31 GENNAIO giovedì
- CONCESSIONI GOVERNATIVE Versamento della tassa annuale

Pace fiscale
Alias condono

Sono andato a sfogliare i vecchi numeri del Fisco pratico e sono risalito fino al numero uno dell'anno I° e quale editoriale ho trovato? ***CONDONO s'io ho fallato, perdonanza chieggio; quest'altra volta so ch'io farò di peggio.*** *Potrebbe essere il motto di chi ha capito come vanno le questioni fiscali in Italia leggendo nella ciclica ricorrenza dei condoni la formula per non ottemperare alle proprie obbligazioni tributarie*...L'articolo che cita una frase di Luigi Pulci (1432-1484) si riferiva al condono del 1991 e faceva una disanima accorata e disillusa dei condoni precedenti fin dal lontano 1973. Dopo di allora ce ne sono stati altri anche in campo edilizio e quindi mi è venuto naturale pensare che sono passati gli anni, sono cambiati i nomi e mutate le modalità di proposizione ma nulla, nella sostanza, è diverso. Cambiano anche i colori dei governi, come quello carioca di oggi, ma rimaniamo sempre ancorati ad un credo da indulgenza e *oblationes* del più cupo medioevo. Il motto è: - pochi, maledetti e subito -, dove l'aggettivo "maledetti" assume, come per magia, un'accezione di pace angelica. Anche il più fiero dei "moralisti" sotto la spinta delle convenienze politiche si presta a calpestare i diritti dei contribuenti onesti e a nulla vale giustificarsi con logiche di rispetto delle crude leggi di bilancio. A questo punto però, cerchiamo almeno di essere onesti intellettualmente e di chiamare le cose come stanno. Non chiamiamo Il provvedimento che deriva dal decreto del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018 "**Pace fiscale**" chiamiamolo "**Condono**" e lasciamo la stretta di mano a più oneste promesse.

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli

IN QUESTO NUMERO:

- PACE FISCALE: Alias condono
- Modelli F24 con compensazioni: "rischio" sospensione
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: a regime i controlli dell' ENEA
- ACCONTI D'IMPOSTA 2018
- SOGGETTI NON RESIDENTI: beni e servizi - operazioni effettuate e ricevute
- ACCONTO IVA 2018
- CONTABILIZZAZIONE PER RICONOSCIMENTO FISCALE: perdite su crediti non imputate
- PACE FISCALE: novità
- NUOVA PRIVACY: registro delle attività di trattamento

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Sull'Iva indebitamente versata detraibilità solo per il futuro

La detraibilità dell'Iva indebitamente versata, ammessa dall'art. 6, comma 6, del dlgs n. 471/97, come modificato dalla legge n. 205/2017 , non vale per il passato. A sostenerlo è la Corte di cassazione, che con una recente sentenza ha riconosciuto efficacia retroattiva solamente al regime sanzionatorio più tenue previsto dalla predetta legge, escludendola invece in relazione alla convalida della detrazione d'imposta fruita dal cessionario/committente.

Il principio di cartolarità. L'art. 203 della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), nell'ambito delle varie disposizioni atte a individuare, in relazione alle diverse tipologie di operazioni imponibili, il soggetto «debitore dell'imposta», prevede che «l'Iva è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».

Questa autonoma disposizione, costituendo debitore dell'imposta qualunque persona che abbia evidenziato l'imposta stessa in una fattura, indipendentemente dall'esistenza o meno di un'operazione imponibile, enuncia il cosiddetto «principio di cartolarità», recepito nell'ordinamento interno nel comma 7 dell'art. 21 del dpr n. 633/72, secondo cui «se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.»

Detto comma 7 è stato così modificato dall'art. 31 del dlgs n. 158/2015, il quale ha riferito espressamente l'obbligo di pagamento dell'imposta «cartolare» al cedente o prestatore, onde escludere l'obbligo nel caso in cui l'imposta sia stata auto-applicata dallo stesso cessionario/committente con l'inversione contabile.

Questa modifica si spiega con la funzione che il principio di cartolarità svolge nel sistema dell'Iva. Come chiarito dalla Corte di giustizia Ue, il principio fissato dall'art. 203 mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione (es. sentenza 18 giugno 2009, C-566/07).

Sebbene infatti il diritto alla detrazione sia limitato soltanto alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta all'imposta, il rischio per l'erario sussiste fintantoché il destinatario di una fattura riportante un'Iva non dovuta possa utilizzarla ai fini dell'esercizio di tale diritto, non potendosi escludere che, in determinate circostanze, l'amministrazione non sia in grado di accertare, in tempo utile, l'inesistenza di tale diritto presso il destinatario della fattura.

(Italia Oggi Sette, 15 ottobre 2018, pag. 8)

Modelli F24 con compensazioni: "rischio" sospensione

Come noto, la Legge di Stabilità per il 2018 ha previsto la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento.

In caso di sospensione, le conseguenze possibili sono due:

- se il credito risulta correttamente utilizzato (ovvero sono decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24): il pagamento è eseguito e le relative compensazioni e versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione (la data indicata nel file telematico inviato);
- in caso contrario: il modello F24 non è eseguito e le compensazioni e versamenti si considerano non effettuati. L'Agenzia comunica al contribuente lo scarto del modello F24 tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa motivazione: il versamento dei debiti compensati si considera omesso e per regolarizzarlo occorre procedere al versamento con ravvedimento operoso. Ne consegue che è necessario controllare con molta attenzione i crediti utilizzati in compensazione, avendo la certezza della loro esistenza e spettanza, e verificare sempre tempestivamente l'esito dei Modelli F24 presentati con compensazioni.

Durante il periodo di sospensione l'eventuale saldo positivo del modello F24 non viene addebitato sul c/c indicato ed il contribuente può procedere all'annullamento del modello F24 secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Sulla base della Relazione accompagnatoria alla Legge di Stabilità 2018 era possibile desumere che, a titolo esemplificativo, fossero oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

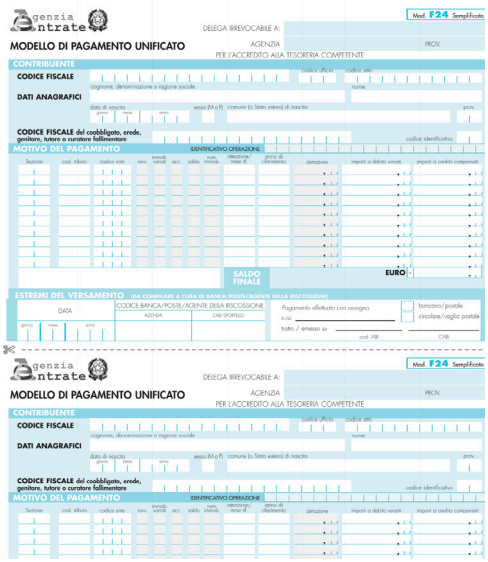

Il recente Provvedimento del 28.8.2018, tuttavia, nel prevedere le modalità di attuazione della disposizione in esame, ha individuato i seguenti criteri che l'Agenzia utilizzerà al fine di selezionare le posizioni a rischio:

- tipologia del debito pagato;
- tipologia del credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri Enti pubblici, relativi al soggetto indicato nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

Appare evidente l'estrema genericità dei criteri selettivi individuati dal citato provvedimento, che potrebbe a discrezione dell'Agenzia delle Entrate provocare il blocco di tutte le operazioni di compensazione, anziché limitarsi solo a quelle indebite. L'Agenzia delle Entrate, ha tuttavia evidenziato che i parametri di selezione *"saranno progressivamente perfezionati allo scopo di limitare la selezione di operazioni legittime nonché di migliorare l'efficacia della procedura, finalizzata a consolidare lo strumento della compensazione, evitando abusi"*.

Al contribuente è comunque consentito chiarire la propria posizione e ottenere, anche in anticipo rispetto al periodo massimo di sospensione, l'esecuzione del pagamento senza sanzioni.
Infatti, qualora la sospensione del modello dovesse riguardare compensazioni legittime, il contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate, durante il periodo di sospensione e prima dell'intervento dello scarto o sblocco della delega di pagamento, gli elementi informativi utili per lo sblocco del modello F24 sospeso.

Roberto Buglisi
Servimprese S.R.L. stp

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: a regime i controlli dell'ENEA

Con il decreto attuativo dd. 11/05/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell' 11 settembre 2018 sono stati definitivi gli aspetti tecnici e le procedure alle quali l'ENEA si dovrà attenere per controllare il rispetto dei requisiti di coloro che beneficiano delle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico, prorogate a tutto il 31 dicembre 2018 per gli interventi singoli ed al 31 dicembre 2021 per gli interventi condominiali.

Il decreto rende di fatto operativo l'art. 2 quinquies dell'art. 14 del D.L. 04/06/2013 introdotto dalla Legge n. 205/2017, che ha previsto che spetta all'ENEA il compito:

- di effettuare i "controlli documentali" delle attestazioni dei professionisti abilitati per la certificazione dei requisiti tecnici richiesti per i singoli interventi di efficienza energetica, esclusi quelli minori (sostituzione di serramenti e schermature solari);
- di effettuare i controlli presso la sede del beneficiario della detrazione (o presso il condominio).

Il decreto stabilisce che entro il 30 giugno 2018 di ogni anno l'ENEA dovrà elaborare un programma di controlli a campione sulle istanze trasmesse attraverso il portale dedicato, relative ai lavori ultimati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Controlli documentali

I controlli documentali saranno effettuati su base campionaria e sarà definito con i seguenti criteri:

- interventi con maggiore aliquota di detrazione prevista;
- interventi con importi di spesa elevati;
- interventi che presentano maggiore criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

L'ENEA è tenuta a comunicare al soggetto beneficiario della detrazione (persona fisica o ente), a mezzo PEC o raccomandata A/R, l'avvio del procedimento di controllo. Se il controllo riguarda parti comuni condominiali, l'avvio del procedimento è comunicato all'amministratore del condominio.

Entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'avvio del procedimento il soggetto sottoposto a controllo dovrà inviare all'ENEA, all'indirizzo PEC enea@cert.enea.it, la documentazione prevista per le varie tipologie di interventi, sulla base delle indicazioni riportate nelle schede tecniche disponibili sul sit web dell'ENEA.

La documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato qualora sia prevista l'asseverazione per i requisiti tecnici. Per gli altri interventi è sufficiente la sottoscrizione digitale del soggetto che ha beneficiato della detrazione (o dell'amministratore di condominio). Se gli interventi riguardano gli impianti sarà necessario trasmettere all'ENEA anche la dichiarazione di conformità dell'installatore ed eventualmetne anche il libretto dell'impianto.

Entro i 90 giorni successivi alla trasmissione della documentazione, l'ENEA è tenuta a comunicare l'esito (positivo o negativo) del controllo al beneficiario della detrazione (o all'amministratore di condominio). L'esito è negativo nel caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e/o nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti carente.

Controlli "in sede"

I controlli presso la sede del beneficiario della detrazione (o presso il condominio) saranno effettuati su almeno il 3% del campione scelto per i controlli documentali. L'ENEA è tenuta a comunicare, a mezzo PEC o raccomandata A/R, la data fissata per il controllo con un "preavviso" di almeno 15 giorni.

Nel corso del sopralluogo i tecnici dell'ENEA potranno richiedere atti, documentazione tecnica ed effettuare fotografie. Il sopralluogo sarà concluso con un apposito verbale sottoscritto dalle parti.

L'esito del controllo è negativo se la documentazione trasmessa all'ENEA è difforme rispetto alle opere realizzate.

Adempimenti post verifica

Terminata l'attività di verifica l'ENEA dovrà inviare:

- all'Agenzia delle Entrate: una relazione funzionale riguardo agli accertamenti eseguiti. Spetta all'Agenzia infatti valutare l'eventuale decadenza del beneficio ed emettere il provvedimento di diniego della detrazione fiscale;
- agli Ordini di appartenenza, nel caso di verifica con esito negativo, una segnalazione al fine di attivare le azioni di responsabilità nei confronti dei professionisti attestatori.

L'ENEA è inoltre tenuta a comunicare al MISE, entro 30 giorni dal termine del piano di controlli, una rendicontazione tecnica ed economica delle spese sostenute nell'anno precedente per le attività di verifica svolte.

Mauro Chemelli
Studio Fronza Commercialisti Associati

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Dalla Cassazione stop alla prassi di compensare le spese di lite

La prassi - che si registra presso numerose Commissioni tributarie - di disporre la compensazione delle spese della lite anche qualora l'Ufficio risulti soccombente, rischia di pregiudicare il diritto di difesa del contribuente.

Quest'ultimo, infatti, soprattutto nelle controversie di valore modesto, si vedrebbe vanificata l'utilità di agire in giudizio contro le pretese del Fisco. A segnalare il problema è stata la Corte di Cassazione con una recente pronuncia (n. 25594/2018).

(Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2018, pag. 17)

Segreto bancario svizzero, norme inapplicabili all'estero

Dalle norme svizzere sul segreto bancario resterebbero esclusi i dipendenti delle filiali con sedi all'estero: lo ha stabilito nei giorni scorsi il Tribunale di Losanna. Si sottolinea, tra l'altro, l'importanza della decisione dei giudici svizzeri in quanto viene confermata la tesi sin qui seguita dalla dottrina e da altre pronunce giurisprudenziali.

(Il Sole 24 Ore , pag. 25 , 12 ottobre 2018)

Per l'Iva scatta l'evasione dell'imposta se non ci sono i soldi

Risponde di evasione Iva l'amministratore che non accantona le somme necessarie al pagamento dell'imposta. Infatti, anche chi decade dalla carica prima della scadenza per il versamento rischia una condanna penale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45308 del 9 ottobre 2018, ha reso definitiva la decisione nei confronti di un manager di Firenze.

L'uomo non aveva accantonato le somme necessarie per far fronte al versamento dell'imposta. Poi, ancor prima della scadenza si era dimesso. La circostanza, ha spiegato la quinta sezione penale della Suprema corte confermando il verdetto di merito, non scrimina il reato.

In sentenza si legge infatti che non risponde del reato di omesso versamento dell'Iva chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-terdlgs n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (per esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore), ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 cp, all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata.

C'è di più. Gli Ermellini fanno un passo avanti sottolineando che in riferimento al

RASSEGNA STAMPA: sintesi

contributo causale, rileva l'accantonamento delle somme dovute, alla scadenza, a titolo di Iva, in quanto il delitto ex art. 10-ter dlgs 74/2000 non è un reato con condotta di natura esclusivamente omissiva, presupponendo il mancato versamento dell'imposta, nel termine previsto per il pagamento dell'acconto dell'anno successivo, la presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte di chi è obbligato a tale adempimento, da cui emerga un debito di imposta superiore alla soglia, che impone all'obbligato comunque la destinazione vincolata delle somme già incamerate a titolo di Iva.

(Italia Oggi, 10 ottobre 2018, pag. 32)

In arrivo le comunicazioni di anomalia sul volume d'affari dichiarato

È stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce le modalità di comunicazione ai contribuenti delle differenze riscontrate tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai titolari di partita Iva e dai loro clienti.

In particolare, il Fisco segnala eventuali anomalie derivanti dal confronto con lo spesometro nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016.

Una volta in possesso di tali dati, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, anche qualora la violazione sia già stata constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Il contribuente può inoltre chiedere informazioni e comunicare eventuali circostanze sconosciute all'Agenzia delle Entrate.

Provvedimento 8 ottobre 2018, n. 237975

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi anche per il telelavoro

Il voucher per la digitalizzazione delle Pmi può essere utilizzato per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

1. migliorare l'efficienza aziendale;
2. modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;

ACCONTI D'IMPOSTA 2018

Il giorno 30 novembre 2018 scade il termine di versamento del secondo acconto d'imposta per l'anno 2018.

BASE DI CALCOLO: la misura complessiva dell'acconto annuale dovuto è:

- 100% per IRPEF;
- 100% per IRES;
- 100% per IRAP.

Le percentuali come sopra esposte devono essere calcolate sull'imposta dovuta nel 2017. L'importo della seconda rata è determinato sottraendo dall'acconto complessivo l'importo della prima rata.

Versamento non dovuto: quando il rigo di riferimento non supera €. 52,00 (per IRPEF e IRAP) e €. 21,00 (per IRES ENC e IRES SC).

RIDUZIONE DELL'ACCONTO: permane la facoltà di calcolare l'acconto sulla base del minor reddito previsto per il 2018.

Violazioni-sanzioni-interessi: è prevista la sanzione per omesso, ritardato o insufficiente versamento pari al 30%, con le riduzioni previste in caso di ravvedimento.

Si ricorda inoltre che il 30 novembre 2018 scade il termine per il versamento del secondo acconto del contributo INPS gestione separata, da versare nella stessa misura del primo e relativo a quei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e non sono provvisti di autonoma cassa previdenziale.

ACCONTO NOVEMBRE 2018			
IMPOSTA	MODELLO	RIGO RIFERIMENTO	CALCOLO ACCONTO
PERSONE FISICHE			
IRPEF	REDDITI PF 2018	RN34	100% meno prima rata
IRAP	IRAP 2018	IR21	100% meno prima rata
CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA	REDDITI PF 2018	RE23 RE25	9,60% per i soggetti al 24% 10,00% per i soggetti al 25,00%
SOCIETA' DI PERSONE			
IRAP	IRAP 2018	IR21	100% meno prima rata
SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI E NON COMM.LI			
IRES	REDDITI SC 2018 REDDITI ENC 2018	RN 17 RN 28	100% meno prima rata
IRAP	IRAP 2018	IR21	100% meno prima rata

Acconto cedolare secca

Da ricordare che per i contribuenti che hanno optato per la "cedolare secca", vi è l'obbligo di versamento dell'acconto entro il 30 novembre con le seguenti modalità:

- Il 60% del 95% del dovuto per i contribuenti che hanno versato il primo acconto (contratti in corso al 31 maggio o scaduti e risolti entro stessa data);
- Il 95% del dovuto per chi versa in unica rata (contratti decorrenti dall'1 giugno o se il primo acconto risultava inferiore a €. 257,52)
- Nulla se il contratto decorre dall'1 novembre in poi

Da ricordare nel calcolo dell'acconto

Nel calcolo dell'acconto 2018 si devono poi tenere in considerazione le modifiche intervenute dall'anno corrente d'imposta come ad esempio:

1) deduzione forfettaria distributori carburante: per il calcolo dell'acconto 2018 queste deduzioni non andranno prese in considerazione;

2) in presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale d'imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2018 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);

3) per i soggetti che hanno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel 2017, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (maxi ammortamento): l'acconto 2018 va calcolato senza tener conto delle disposizioni dei commi 91 e 92 della Legge n. 208/2015. È necessario quindi rideterminare il reddito 2018 senza considerare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di tali beni;

4) per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali che hanno detassato contributi e liberalità ricevuti. Nel calcolo dell'acconto 2018 i contribuenti non dovranno tenere conto di quest'agevolazione concernente la detassazione di tali contributi e liberalità ricevuti.

Fausto Demozzi
Studio Demozzi

SOGGETTI NON RESIDENTI: beni e servizi - operazioni effettuate e ricevute

Il 1° gennaio 2019 entra in vigore il c.d. "esterometro". Si tratta di una comunicazione in cui sono elencate tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da e verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato (ossia UE ed Extra UE). L'adempimento viene introdotto poiché i soggetti sono esonerati da tale obbligo dalla fatturazione elettronica.

La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente con cadenza mensile (salvo future diverse disposizioni) seguendo le specifiche tecniche di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

La comunicazione in esame è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (Provvedimento Agenzia Entrate del 30 aprile 2018).

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

L'invio del file con cadenza mensile potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- l'utilizzo della funzione di trasmissione disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
- un sistema di cooperazione applicativa;
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo STP.

Il file da trasmettere deve avere il formato XML e deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell'invio che può essere lo stesso contribuente obbligato o il soggetto da questi delegato .

Se il file è inviato attraverso l'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", il file deve avere il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate

Potremmo definire "l'esterometro" come la versione "estera" dello spesometro. Quest'ultimo dovrebbe scomparire definitivamente dal 1° gennaio 2019).

L'esterometro avrà dunque la stessa funzione dell'attuale spesometro, con la differenza che oggetto di comunicazione saranno solo i dati delle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti residenti in altri Stati UE o ExtraUE. Per analogia, i produttori agricoli di cui all'art. 34 comma 6 DPR n. 633/1972, poiché esonerati dallo spesometro, "dovrebbero" essere esonerati anche "dall'esterometro" e così anche i soggetti che operano in regime di vantaggio e forfettario, anch'essi, attualmente esonerati dallo spesometro.

Tuttavia, il condizionale è d'obbligo poiché si attendono disposizioni in merito da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Piergiorgio FRIZZERA
Org.&Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA: sintesi

3. sviluppare soluzioni di e-commerce;
4. fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
5. realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Lo ha ricordato il Ministero dello Sviluppo economico sul proprio profilo Instagram. Si ricorda che l'agevolazione, introdotta dal D.M. 17 luglio 2017, prevede che

1. ciascuna impresa può usufruire di un unico voucher, di importo non superiore a 10mila euro, destinati a coprire non più del 50 per cento delle spese ammissibili;
2. nell'ambito del "miglioramento dell'efficienza aziendale" (di cui all'art. 2, comma 2 , lettera a), del D.M. 23 settembre 2014) sono ammissibili:

A. le spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali; ne deriva che in merito alle componenti hardware e software sono ammesse tutte le strumentazioni tecniche ed informatiche basate su tecnologie digitali "che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell'efficienza aziendale" (come ad esempio computer e relative periferiche, tablet e smartphone);

B. le attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato che permette la digitalizzazione del processo produttivo;

C. per quanto attiene invece all'ambito di attività "sviluppo di soluzioni di e-commerce" (art. 2, comma 2 , lettera c), del citato D.M. 23 settembre 2014), le spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce, sono ammissibili solo se dirette allo sviluppo - e quindi alla creazione o al miglioramento - di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi.

Si ricorda inoltre che, con Decreto direttoriale 1° agosto 2018, è stato prorogato al 14 dicembre 2018 il termine per l'ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico, al fine dell'accesso ai voucher digitalizzazione. A seguito della proroga, le imprese assegnatarie del voucher possono presentare la richiesta di erogazione, dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutte le spese, fino al 14 marzo 2019.

Per specifiche tecniche scrivere a :

voucherdigitalizzazione.istanzedgiai@mise.gov.it

(NEWS del 5 ottobre 2018 Fisco & società)

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Per l'Agenzia delle Entrate la priorità è il contrasto ai "grandi evasori"

Tra le priorità che è chiamato ad affrontare il neo-direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, vi è l'instaurazione del nuovo rapporto tra Fisco e contribuente anche alla luce delle novità normative che il nuovo Governo è intenzionato a mettere in campo: tra queste, in primis la pace fiscale.

La definizione di numerose liti fiscali e cartelle pregresse permetterà all'Amministrazione di concentrarsi sulle azioni di contrasto delle attività dei "grandi evasori".

(Il Sole 24 Ore, pag. 6, 3 ottobre 2018)

In arrivo il registro degli amministratori di condominio

È prevista per l'inizio del prossimo anno la presentazione - da parte del Ministero della Giustizia - del disegno di legge che prevede l'istituzione del registro degli amministratori condominiali; è probabile inoltre che il provvedimento introduca anche alcune modifiche all'attuale disciplina dettata in materia di formazione.

In tale ambito previste anche attività di controllo sugli enti che organizzano la formazione, sui loro direttori scientifici nonchè sui professionisti incaricati di svolgere i corsi.

(Il Sole 24 Ore, pag. 24, 2 ottobre 2018)

Antiriciclaggio, in aumento le segnalazioni "sospette"

Nei primi sei mesi di quest'anno si è registrato un sensibile incremento di segnalazioni "sospette" ai fini della normativa antiriciclaggio: il dato è stato diffuso dall'Uif, l'Unità per l'informazione finanziaria che opera all'interno della Banca d'Italia.

Viene sottolineato come tale aumento sia dovuto a segnalazioni provenienti da soggetti diversi da banche, Poste o altri intermediari, come ad esempio i professionisti. Interessante infine notare il collegamento tra tali segnalazioni e le procedure di voluntary disclosure.

(Il Sole 24 Ore, pag. 21, 2 ottobre 2018)

Allo studio semplificazioni per la e-fattura

Nessuna proroga della data – 1° gennaio 2019 – a decorrere dalla quale la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutte le transazioni B2B e B2C: il Governo infatti non sembra intenzionato a toccare questo appuntamento, fissato dall'ultima legge di Bilancio (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Sarebbero però allo studio alcune semplificazioni, soprattutto per quanto riguarda i termini di emissione e di trasmissione: misure, queste, che potrebbero essere introdotte con la prossima legge di Bilancio.

(Il Sole 24 Ore, pag. 19, 2 ottobre 2018)

Piergiorgio FRIZZERA
Org.&Sistemi srl

ACCONTO IVA 2018

L' acconto IVA per l'anno 2018 deve essere versato entro il 27 dicembre 2018.
La percentuale stabilita come per lo scorso anno è dell'88% e viene così applicata:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI	CONTRIBUENTI MENSILI
METODO STORICO	
88% dell'IVA a debito	88% dell'IVA a debito
IV trimestre 2017 (rigo VL38-VL36 + Acconto)	mese dicembre 2017 (rigo VH12)
Nel caso di variazione delle scadenze di liquidazione	
DA MENSILE A TRIMESTRALE	**DA TRIMESTRALE A MENSILE**
88% ultime tre liquidazioni mensili	1/3 dell'88% dell'IVA a debito del IV trimestre 2017
anno 2017 (VH10+VH11+VH12)	(rigo VL38-VL36 + Acconto)
METODO PREVISIONALE	
88% dell'IVA che si prevede di	88% dell'IVA che si prevede
versare per il IV trimestre 2018	di versare per il mese di dicembre 2018
METODO ANALITICO	
100% dell'IVA relativa alle operazioni effettuate dal 1 ottobre al 20 dicembre registrate e non, dedotta l'IVA sugli acquisti annotati nello stesso periodo	100% dell'IVA relativa alle operazioni effettuate dal 1 al 20 dicembre registrate e non, dedotta l'IVA sugli acquisti annotati nello stesso periodo

Gli importi vanno determinati al lordo dell'acconto 2017.
La scelta tra i tre metodi può essere fatta tenendo conto del vantaggio economico che ne deriva senza alcuna condizione.

Versamento minimo

Non si versa se l'importo risultante è inferiore ad €. 103,29.
Non è dovuta la maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali.
Il codice da utilizzare per il versamento è il 6013 per i contribuenti mensili e il 6035 per quelli trimestrali

Soggetti esonerati

- Soggetti che nel periodo di riferimento dell'anno 2017 si trovavano a credito (senza considerare il pagamento dell'acconto);
- Soggetti che hanno iniziato l'attività nell'anno in corso;
- Soggetti che hanno cessato l'attività prima del 30.11.2018, se mensili o prima del 30.09.2018, se trimestrali;
- I contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- I produttori agricoli esonerati;
- I soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale;
- Le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- I raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- Gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva;
- I contribuenti che adottano il regime dei "minimi" e "forfetari".

Sanzioni

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto comporta una sanzione del 30% dell'imposta non versata, con la possibilità del ravvedimento operoso :

- entro 14 giorni con sanzione 1%
- da 15 a 30 giorni con sanzione 1,5%;
- entro 90 giorni 1,67%;
- entro 1 anno 3,75%.

Vanno sempre calcolati gli interessi di mora, attualmente allo 0,3%.

Fausto Demozzi
Studio Demozzi

CONTABILIZZAZIONE PER RICONOSCIMENTO FISCALE: perdite su crediti non imputate

Con la risposta ad interpello n. 12 del 21.9.2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al periodo d'imposta di competenza delle perdite su crediti in caso di debitori assoggettati a procedure concorsuali, nonché alla deducibilità delle stesse qualora la società abbia commesso un errore in merito all'imputazione temporale della perdita e abbia successivamente corretto l'errore rilevando il relativo componente a patrimonio netto.

Nel caso di specie, la società Alfa, esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria, aveva rilevato in bilancio un credito per la fornitura di beni merce, effettuata nel biennio 2007-2008, a favore della Società Beta.
Nel 2008 la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, che era stata dichiarata esecutiva nel 2013, con il conseguente scioglimento della società nel 2014 e la cancellazione dal Registro delle imprese nel 2015.
Ad avviso di Alfa, la perdita su crediti avrebbe dovuto essere rilevata nell'esercizio 2013. La società ha individuato e corretto l'errore nel 2017, stornando il credito e imputando il relativo componente di reddito a patrimonio netto, come previsto dal documento OIC 29.

Periodo di competenza
Ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso", senza la necessità di verificare la presenza degli elementi certi e precisi, che invece fondano il diritto alla deducibilità della perdita in caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali.
Peraltro, con specifico riferimento al caso oggetto di analisi, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
L'art. 101 co. 5-bis del TUIR stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale (cfr. Circolare 01.08.2013, n. 26/E)
Tuttavia, la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
Al riguardo, l'Agenzia ricorda che la suddetta disposizione normativa è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, secondo cui "le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali [...], deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili".
Con la risposta ad interpello oggetto di commento l'Agenzia delle Entrate ritiene che il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse l'arco temporale compreso tra la data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, avvenuta nel 2008, e l'esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione del credito dal bilancio, pertanto l'esercizio 2013.

Riconoscimento fiscale
Con specifico riferimento al caso di specie, quindi, l'Agenzia precisa che la perdita su crediti può essere dedotta mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d'imposta 2013, sul presupposto della imputazione della perdita (a seguito della correzione dell'errore) a patrimonio netto nel bilancio 2017.
Si ricorda infatti che per ottenere il riconoscimento del componente negativo non contabilizzato nel periodo d'imposta di competenza e laddove i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti dall'art. 43 del DPR 600/73 non siano ancora scaduti, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa a favore per correggere l'annualità in cui è stata omessa.
Con la risposta ad interpello 12/2018, l'Agenzia delle Entrate precisa ora (a seguito della modifica dell'art. 109, co. 4 del TUIR apportata dal D.L. 244/016) che il principio di previa imputazione a conto economico può ritenersi rispettato anche se la correzione dell'errore è stata contabilizzata a patrimonio netto, come previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori rilevanti.
La nuova formulazione dell'art. 109 co. 4 del TUIR con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio 2016 (per i soggetti con esercizio "solare"), stabilisce che si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili adottati dall'impresa (superando il chiarimento a suo tempo formulato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/2013).

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

PACE FISCALE: novità

Il Governo , mentre andiamo in stampa, sta approvando il decreto legge che contiene disposizioni in materia di tributi tra cui la nuova "pace fiscale", un insieme di differenti sanatorie in ragione delle differenti situazioni in cui possono trovarsi i contribuenti e cioè:.

- Rottamazione-ter: i debiti che risultano dai carichi affidati agli agenti di riscossione (cartelle di pagamento) potranno essere estinti senza pagare sanzioni ed interessi di mora in 10 rate nell'arco di 5 anni. Sono previsti anche raccordi con le due precedenti edizioni della rottamazione.
- Stralcio delle mini-cartelle: è prevista la cancellazione automatica dei debiti relativi al periodo 2000-2010 di importo residuo fino a Euro 1.000.
- Dichiarazione integrativa: per regolarizzare violazioni pregresse si potrà presentare una dichiarazione integrativa indicando un importo non superiore al 30% dell'anno precedente ed in ogni caso non superiore a Euro 100.000. Non verranno applicate sanzioni ed interessi.
- Processi verbali di constatazione: viene prevista la definizione dei Pvc consegnati pagando le maggiori imposte senza sanzioni ed interessi in un massimo di 20 rate trimestrali.
- Avvisi di accertamento: risultano anch'essi interessati alla definizione con il pagamento delle imposte senza sanzioni ed interessi, purché non impugnati.
- Liti pendenti: ne è prevista la chiusura con pagamento in percentuale del valore della lite a seconda del grado di giudizio e della soccombenza.

Altre disposizioni contenute nel decreto riguardano invece:

- Fatturazione elettronica: tolleranza con non applicazione delle sanzioni per i primi 6 mesi a favore di coloro che emettono la fattura elettronica oltre gli ordinari termini ma comunque entro la liquidazione iva del periodo.
- Estensione del regime forfetario: fino a Euro 65.000 con aliquota del 15%
- Mini – Ires: aliquota del 15% sugli utili reinvestiti

-

Manuela Conci
Studio Bortolotti e Conci

NUOVA PRIVACY: registro delle attività di trattamento

Come noto, il GDPR assume come principio immanente l'intera disciplina della tutela e protezione dei dati personali il concetto di "accountability", un modello di comportamento consistente nella predisposizione da parte del titolare del trattamento di un complessivo processo di misure giuridiche, organizzative e tecniche approntate per la protezione dei dati personali. Il principio di 'accountability' è intrinsecamente legato alla necessità di documentare l'azione posta in essere come parte integrante di un controllo sostanziale, oggi mutato da mera notificazione al Garante della Privacy ad obbligo di tenuta dei registri contenenti le principali informazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento, nell'ambito di una corretta e trasparente gestione dei dati personali.
Gli obiettivi che il legislatore comunitario pone con l'introduzione dell'obbligo di tenuta dei registri sono:

- una maggiore collaborazione tra il titolare del trattamento ed il Garante (controllo ex post, non più ex ante, da parte dell'autorità)
- un utile parametro per misurare il condizionamento del GDPR sull'attività del titolare
- uno strumento di autoconsapevolezza per il titolare e il responsabile in quanto obbliga entrambi ad effettuare una ricognizione specifica dei trattamenti effettuati
- uno strumento di governo e gestione che permette di avere una visione complessiva dei trattamenti dell'ente

L'articolo 30 del GDPR (Reg. UE n. 2016/679) impone la necessità di due distinte tipologie di registri delle attività di trattamento: ogni titolare del trattamento e, ove nominato, il suo rappresentante devono tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità ma, in modo speculare, un registro delle attività di trattamento deve essere predisposto anche dal responsabile del trattamento (e dal suo rappresentante), con riferimento a tutte le attività svolte per conto di ogni titolare. La norma contempla alcune eccezioni in merito all'obbligatorietà della tenuta del registro, limitate alle imprese ed organizzazioni con meno di 250 dipendenti (con riguardo al solo settore privato), ad eccezione tuttavia dei trattamenti che anche solo potenzialmente possano presentare rischi per i diritti e le libertà dell'interessato, ovvero quando i trattamenti siano non occasionali o includano la gestione di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e a reati.
Il GDPR individua dettagliatamente le informazioni che devono essere inserite nel registro delle attività di trattamento; il contenuto minimo del registro del titolare prevede l'inserimento di

- nome e dati di contatto del titolare e, ove possibile, del rappresentante del titolare e del responsabile della protezione dei dati, in modo da consentire un'immediata identificazione dei soggetti di riferimento per uno specifico registro
- le finalità di trattamento dei dati, con separata indicazione, la descrizione del legittimo interesse concretamente perseguito e la base giuridica per la raccolta ed il trattamento dei dati per ciascuna finalità
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali, con precisazione tanto delle tipologie di interessati (es: clienti, fornitori, dipendenti) quanto dei dati personali oggetto di trattamento (es: dati anagrafici, dati sanitari, dati biometrici…)
- l'informazione delle categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati, con indicazione dell'eventuale trasferimento dei dati a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali
- i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati, normalmente conservati per dieci anni dall'ultima registrazione; se non viene specificato un termine, si rende necessario fare riferimento a criteri come norme di legge e prassi settoriali indicative degli stessi
- una descrizione delle misure tecniche ed organizzative adottate, con particolare attenzione alle attività volte ad assicurare l'integrità, la riservatezza e l'immediata disponibilità dei dati

E' inoltre auspicabile che il registro venga completato da una serie di informazioni facoltative che il titolare ritiene opportuno inserire per migliorare la complessiva comprensione e valutazione del registro stesso.
Il contenuto del registro del responsabile differisce in parte da quanto previsto per il registro delle attività del titolare, in quanto meno articolato. Le principali differenze riguardano:

- i dati del responsabile, di ogni titolare per cui esso agisce e dell'eventuale rappresentante del titolare o del responsabile;
- una lista delle categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare, completata dalla descrizione puntuale degli stessi.

La redazione del registro deve necessariamente avvenire in forma scritta per entrambe le tipologie di registri e ne è consentita la stesura anche in formato elettronico. I registri devono inoltre essere costantemente aggiornati sia nei loro elementi minimi che in quelli ulteriori, affinché il loro contenuto corrisponda sempre all'effettività dei trattamenti posti in essere; deve essere altresì specificata la data della prima istituzione, unitamente a quella dell'ultimo aggiornamento.
In merito all'accessibilità del registro, si ritiene opportuno che lo stesso sia reso disponibile, ai fini di una corretta gestione dei dati personali, a tutti i soggetti che effettuano il trattamento, nonché all'autorità giudiziaria nell'ottica di un'esigenza di cooperazione tra le parti.
La mancata attuazione della disposizione relativa alla tenuta del registro delle attività di trattamento comporta una violazione dei principi generali di 'accountability', con possibile applicazione di sanzioni amministrative di importo fino a 10.000.000 Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, ove superiore, ed al risarcimento del danno in favore dell'interessato.

Paolo Decaminada - Luciano Iuni
Studio Decaminada